



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10428 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sara Agazzi, Aiello Samuel, Alemanno Mariella, Alicino Filomena, Angora Maria Teresa, Anselmi di Fazio Virginia, Arevalo Zayda Auristela, Armillotta Evelina, Bacherotti Alessia, Bagnoli Mara, Balasina Igor, Baldini Maria Cristina, Bani Antonella, Bartolozzi Alessandra, Bellinzas Giovanna, Benedetti Michela, Bertelli Silvia, Bettoni Maria Teresa, Bizzarri Paola, Bova Barbara, Braghin Laura, Braidì Elena, Brancati Chiara, Bressan Elena, Bribo Rosa, Brighi Gabriella, Bruno Vittoria, Busa Laura, Busellato Barbara, Cala' Sandra, Calabria Mariacarmela, Calabrinì Romina, Calarco Annunziata, Calcagnile Cosima, Calegari Jessica, Cangiano Luisa, Caravello Cinzia, Carbonara Maria Carmela, Carboni Giovanna, Carletta Addolomta, Carletti Simona, Caroti Silvia, Casarotti Elisabetta, Castelli Maria Crisina, Catania Ada, Cavalieri Antonella, Cecconi Letizia, Centamore Cristina, Checchetto Madine Simonetta, Chiarello Franca, Chiaro Rosaria, Chioni Alessandra, Chiovelli Ilaria, Ciccìa Giuseppina, Cicogna Cristina, Cignarale

Michelina, Ciotola Mariateresa, Cirelli Luisa, Ciripicchio Marica, Colavito Maria, Colicchio Veronica, Comucci Serena, Cordioli Sabrina, Corveddu Daniela Mariana, Cossu Anna Paola, Cozza Giovannina, Cucuzza Carmela Francesca, Cusumano Rita, D'Alessandro Maria Grazia, D'Amico Rosalia, Daniele Odilia, D'Antiga Federica, De Cristofaro Cinzia Enrichetta, Defranceschi Elisabetta, De Leonardis Angela, Del Piano Grazia, Del Rosso Gaetano, Di Bari Vittoria, Di Carluccio Sonia, Dinolfo Giuseppina, Di Palma Anna, Di Pietro Simona Maria, Di Salvatore Antonella, Dona' Isabella, Esposito Francesca, Faggiani Paola, Falagiani Benini Roberta, Falleri Laura, Falsone Crocifissa, Fama' Serafina, Fascione Savina, Fattori Silvia, Favaron Chiara, Favilla Anna Caterina, Favilla Giuseppe, Fergola Anna Tiziana, Ferracin Stefania, Ferrari Paola, Fiore Rita, Firrigno Rosa Angela, Focaccio Elvira, Fuser Barbara, Gaia Roberta, Gallo Addolorata Ersilia, Gallo Carmen, Gambardella Teresa, Gazzola Luisella, Geroso Raimonda, Giannini Anna, Giori Laura, Giorli Cinzia, Giunti Novella, Giustini Silvia, Glave Chiara, Golfetto Mario, Greco Anna Maria, Gucciardi Anna, Guglielmetto Luisella, Iacono Elena, Iacovazzo Emanuela, Iadicicco Girolama, Iaia Valentina, Inverso Miriam, La Marca Daria, La Mura Ciro, La Polla Antonietta, Lella Angelo Vito, Lombardi Francesco Paolo, Lombardo Flavia, Maddalozzo Paola, Magnani Sabrina, Mainoli Silvia, Maisano Caterina, Maniera Corallina, Maniscalco Marianna, Manzotti Valentina, Marasco Micaela, Marcati Fabiola, Marchese Selene Carmela Manuela, Marcolin Elisabetta, Marino Teresa, Martelli Beatrice, Martinati Valeria, Martone Bianca, Massaro Francesca, Mattioli Elisabetta, Meggiorin Gigliola, Mercaldo Antonella, Meuli Antonietta, Mianulli Alessandra, Milanesi Viviana, Monteleone Davide, Monti Elena, Nappo Marianna, Natali Giovanna, Nicchiotti Silvia, Nicoli Matilde, Oliva Elena, Oliva Roberta, Originale di Criscio Maria, Orlandi Lidia, Pacelli Daniela, Padovani Francesca, Palma Caterina, Panarello Rosaria, Paoletti Elena, Paolino Filomena, Papa Rosaria, Pardini Angela Antonietta, Pasquali Michela, Pasquazi Serena, Pennetta Rosanna, Perrone Mariangela, Pestelli

Fiorenza, Pitarra Antonella, Plumari Concetta, Poier Antonella Maria Concetta, Prastaro Adriana, Raccioppoli Angela, Rapisarda Agata Maria Teresa, Rebellato Elena, Risi Andrea, Romboni Laura, Rosada Tiziana, Rovati Cristina, Ruggeri Sonja, Ruggiu Nicoletta, Russo Annalisa, Russo Annamaria, Sacchetto Monica, Saggiani Silvia, Santorelli Angela, Santoro Elio, Savino Franca, Scacco Maria, Scagno Stefania, Scancamarra Immacolata, Scapin Monica, Schito Elvira, Scognamiglio Anna, Scola Giuseppina, Scotto Giuseppina, Semenzin Maria Rosa, Simionato Silvia, Simione Loredana, Sonnellini Antonella, Sorbello Francesca, Spagnoli Maddalena, Spinosa Maria Angela, Sposato Stefania, Staffa Paola, Stellato Luisa, Tammaro Immacolata, Taurino Maria Carmela, Terlizzi Assunta, Terrana Fulvio, Terrasi Antonella, Toffolo Sergio, Tosa Annamaria, Trozzola Felicia, Valentino Filomena, Villarini Maria Rita, Volpe Anna, Votano Maria Caterina, Zaccaro Anna Grazia, Zago Fabio, Zanon Maurizio, Zerega Paola, Zerega Silvana, Zoccoli Santa, Zoppi Maria Teresa, Zucaro Evelina Rosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Titone in Roma, via Tommaso Campanella, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

del d.m. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non consente ai docenti in possesso del titolo magistrale conseguito ante l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nonché per il risarcimento dei danni;

della nota n. 643 dell'11.7.2016, della nota nr. 18376 dell'11 luglio 2016, del D.M. 325/2015 e del D.M. n. 235/2014;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti comprese le graduatorie ad esaurimento delle scuole dell'Infanzia e primarie degli USR così come indicati

nell'epigrafe del ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGAZZI SARA il 3\9\2018, si chiede:

1- l'annullamento, del D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 506 pubblicato il 19.06.2018, e, ove necessario, dei DD.MM. 235/2014; 325/2015; 495/2016 e 400/2017;

2- nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, comprese le graduatorie ad esaurimento delle scuole dell'infanzia e primarie pubblicate in seguito all'emanazione del citato d.m.506/2018, per le province di: Ancona, pubblicate con decreto prot. n. 3794 del 31.07.2018; Asti, pubblicate con decreto prot. n. 2139 del 30.07.2018; Bari, pubblicate con prot. n. 12814 del 02.08.2018; Benevento, pubblicate con decreto del 27.07.2018; Bergamo, pubblicate con decreto prot. n. 5721 del 30.07.2018 e rettifiche con decreto prot. n. 5966 del 06.08.2018; Bologna, pubblicate con decreto prot. n. 852 del 31.07.2018; Brescia, pubblicate con decreto prot. n. Miur 6472 del 30.07.2018; Brindisi, pubblicate con decreto prot. n. 6046 del 02.08.2018; Cagliari, pubblicate con decreto prot. n. 856 del 27.07.2018; Caltanissetta - Enna, pubblicate con decreti prot. n. 5778 del 02.08.2018 e n. 5779 del 02.08.2018; Campobasso, pubblicate con decreto prot. n. 2915 del 02.08.2018; Caserta, pubblicate con decreto prot. n. 9961 dell'01.08.2018; Catania, pubblicate con decreto prot. n. 14030 del 02.08.2018; Catanzaro, pubblicate con decreto prot. n. 6794 del 02.08.2018; Cosenza, pubblicate con decreto prot. n. 8561 del 10.08.2018; Firenze, pubblicate prot.n.5104 del 30.08.17, prorogate in data 17.08.2018; Foggia, pubblicate con decreto prot. n. 8424 del 31.07.2018; Frosinone, pubblicate con decreto prot. n. 9914 del 31.07.2018; Genova, pubblicate in data 4.08.2018; Gorizia, pubblicate con decreto prot. n. 1887 del 03.08.2018; Grosseto, ripubblicate con decreto prot. n. 2206 del 09.08.2018; L'Aquila, pubblicate con decreto prot. n. 4964 del 02.08.2018; Lecce, pubblicate con decreto prot. n. 8999 del 07.08.2018;

Latina, pubblicate con decreto del 27.07.2018; Lecco, pubblicate con decreto prot. n. 3788 del 27.07.2018; Livorno, pubblicate con decreto del 27.07.2018; Lodi, pubblicate con decreto prot. n. 2431 del 31.07.2018 e rettifiche con decreto prot. n. 2520 dell'08.08.2018; Lucca, pubblicate con decreto prot. n. 2262 del 03.08.2018; Massa Carrara, pubblicate con decreto prot. n. 3736 del 03.08.2018; Mantova, pubblicate con decreto prot. n. 3644 del 30.07.2018; Messina, pubblicate con decreto prot. n. 11765 del 09.08.2018; Milano-Monza, pubblicate con decreto prot. n. 12954 del 30.07.2018; Modena, decreto n. 8843 dell'1.08.2018; Napoli, pubblicate con decreto prot. n. 5934 del 30.07.2018; Novara, pubblicate con decreto prot. n. 3644 del 09.08.2018; Nuoro, pubblicate con decreto prot. n. 4524 del 30.07.2018; Padova, pubblicate con decreto prot. n. 676 del 03.08.2018; Palermo, pubblicate con decreto prot. n. 13432 del 30.07.2018; Parma, pubblicate con decreto prot. n. 4299 del 03.08.2018; Pavia, pubblicate con decreto prot. n. 2183 del 30.07.2018; Perugia, pubblicate con decreto prot. n. 463 del 30.07.2018; Pesaro-Urbino, pubblicate con decreto prot. n. 2768 del 02.08.2018 e rettifiche con decreto prot. n. 2895 del 06.08.2018; Piacenza, pubblicate con decreto prot. n. 2962 del 03.08.2018; Pisa, pubblicate con decreto prot. n. 2288 del 02.08.2018; Pistoia, pubblicate con decreto dell'8.08.2018; Prato, pubblicate con decreto prot. n. 2292 del 09.08.2018; Ragusa, pubblicate con decreto prot. n. 3728 del 30.07.2018; Ravenna, pubblicate con decreto prot. n. 3378 del 06.08.2018; Reggio Calabria, pubblicate con decreto prot. n. 6559 del 03.08.2018; Reggio Emilia, pubblicate con decreto prot. n. 7153 del 02.08.2018; Roma, pubblicate con decreti prot. n. 16775 del 03.08.2018 (Infanzia) e n. 16777 del 03.08.2018 (Primaria); Rovigo, pubblicate con decreto prot. n. 682 del 06.08.2018; Salerno, pubblicate con decreto del 03.08.2018; Sassari, pubblicate con decreto prot. n. 8294 del 03.08.2018; Siena, pubblicate con decreto prot. n. 2926 del 31.07.2018; Siracusa, pubblicate con decreto prot. n. 4766 del 02.08.2018; Taranto, pubblicate con decreto prot. n. 6273 del 27.07.18; Terni, ripubblicate con decreto prot. n. 4191 del 03.08.2018; Torino, pubblicate con decreto prot. n. 5696 dell'08.08.2018; Trapani, pubblicate con

decreto prot. n. 8360 del 31.07.2018; Treviso, pubblicate con decreto prot. n. 7057 del 30.07.2018; Udine, pubblicate con decreto prot. n. 4424 del 10.08.2018; Varese, pubblicate con decreto prot. n. 5015 del 27.07.2018; Venezia – Mestre, pubblicate con decreto prot. n. 711 del 07.08.2018; Verona, pubblicate con decreto prot. n. 677 del 03.08.2018; Vicenza, pubblicate con decreto prot. n. 680 del 03.08.2018; Viterbo, pubblicate con decreto prot. n. 2970 dell'01.08.2018;

3- l'annullamento/nullità di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, e comunque dei precedenti dd.mm. 235/2014; 325/2015; 495/2016 e 400/2017;

4- di disporre l'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, anche in ottemperanza dell'ord. nr. 1281/2017 del Consiglio di Stato, con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) del d.lgs. nr.104/2010 all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

5- di disporre la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente nella misura indicata nei motivi del presente ricorso;

6- in via subordinata, di rimettere, ai sensi dell'art. 267/ del TFUE la questione alla CGUE per le motivazioni in epigrafe meglio specificate;

7- in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, di rimettere, ai sensi della L. nr.87/1953, la q.l.c. degli artt. dell'art. 4, 1-ter; 1 - quater, 1-quinquies, 1 -sexies - 1 -septies, 1 -octies, 1 -novies e 1-decies del D.L. nr. 87/2018 e s.m.i., pubblicato su Gazz. Uff. nr.161 del 13.07.2018, per le motivazioni in epigrafe meglio specificate;

8- di disporre, infine, la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e Cap come per legge a favore dei procuratori dichiaratamente antistatari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti argomentano di essere diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001-2002 e impugnano, anzitutto e precipuamente, il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l'aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale) nella parte in cui non ha previsto la loro possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia. Vengono altresì impugnati gli atti presupposto, conseguenti e successivi.

Il ricorso era già stato deciso con sentenza della sezione n. 1334/2017 in cui veniva statuito quanto segue: “Considerato, tuttavia, che in caso di lesione perpetrata direttamente ed immediatamente da parte dell'atto di macro-organizzazione, il dipendente pubblico deve rivolgersi al g.a. e chiedere l'annullamento nel termine di decadenza senza attendere l'emanazione dell'atto esecutivo - di micro-organizzazione o di gestione - della scelta organizzativa a monte, pena l'elusione del citato termine di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5104; Cons. Stato Sez. V, 15-02-2010, n. 816; T.A.R. Firenze, Toscana, sez. II, 13/10/2010, n. 6464);

Ritenuto che:

il ricorso sia inammissibile e comunque irricevibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto presupposto del D.M. n.495/2016, immediatamente lesivo dell'interesse dei ricorrenti, atteso che le GAE per espressa previsione del

legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n.325/2015 per l'annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 425/2016 per l'annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 e ora art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all'a.s. 2019/2020);

per quanto riguarda la consequenziale impugnazione delle graduatorie ad esaurimento attuativa del D.M. n. 495/2016, il ricorso è pacificamente inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di atti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, secondo i criteri di cui all'art.63 d.lgs. n.163/2001 (Tribunale Pescara sez. lav. 26 gennaio 2016 n. 66);

Ritenuto, quindi, che il ricorso va dichiarato irricevibile per la tardiva impugnativa del presupposto D.M. n. 235/2014 e inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all'impugnativa delle Graduatorie ad Esaurimento, controversia spettante al Giudice Civile, in funzione di giudice del lavoro, con salvezza degli effetti ai sensi dell'art.11 c.p.a.;”.

Avverso tale pronuncia i ricorrenti promuovevano appello sul quale, con sentenza n. 1931 del 28.03.2018, il Consiglio di Stato così si è pronunciato: “1. Il ricorso va accolto quanto al primo motivo, che è fondato e preclude l'esame dei restanti, per le ragioni di seguito precisate. [...] il primo motivo di appello è fondato, nel senso che la giurisdizione sulla domanda proposta appartiene a questo Giudice amministrativo. Si deve infatti ripetere quanto da ultimo affermato nella sentenza-ordinanza della Sezione 29 gennaio 2016, n. 364, ove ampie citazioni ulteriori, ovvero che sussiste la giurisdizione di questo Giudice allorquando, come nel caso presente, si impugnano non atti di valutazione di singole posizioni soggettive, con riguardo alle relative modalità con cui si sarebbe proceduto, ma in via diretta e principale atti di carattere generale -come appunto il decreto MIUR 1° aprile, 2014, n. 235 - quanto a profili organizzativi pure di carattere generale, inerenti a titoli che,

in tesi, consentirebbero una parziale riapertura delle graduatorie che essi disciplinano. In tal modo infatti si contesta la regolamentazione in via autoritativa del settore, effettuata dall'Amministrazione con poteri chiaramente eccedenti dall'ambito privatistico. 6. Ciò posto, gli ulteriori motivi di appello non vanno esaminati: così come ritenuto, fra le molte, da C.d.S., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 847, laddove sussiste la giurisdizione del G.A., invece negata in primo grado, ai sensi dell'art. 105 c.p.a. il Giudice di appello deve limitarsi ad annullare la sentenza impugnata e a rinviare la causa allo stesso Giudice di primo grado, senza procedere ad ulteriore trattazione. Non possono quindi essere affrontate in questa sede le questioni prospettate nel secondo e nel terzo motivo di appello, ovvero in sintesi il rilievo che assume nel presente giudizio il principio di diritto affermato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria 20 dicembre 2017, n. 11, e la possibilità che esso sia messo in discussione per le ragioni che gli appellanti hanno sviluppato nella citata memoria depositata in data 29 gennaio 2018".

I ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, riassumevano la causa con atto del 23 maggio 2018, e, con i motivi aggiunti di cui in epigrafe, procedevano alla impugnativa del d.m. 506 del 19.06.2018 nonchè delle graduatorie GAE della scuola primaria e dell'infanzia, pubblicate in seguito al citato decreto e richiamate nel petitum del ricorso.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono affidati in sostanza ai seguenti motivi.

In primo luogo, la L. n. 296/2006 avrebbe imposto al MIUR di inserire nelle GAE "i docenti già in possesso di abilitazione" al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, a prescindere dal loro precedente inserimento nelle sopresse graduatorie permanenti.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015 avrebbe (già) annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante (perché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e tale sentenza di annullamento parziale del regolamento n. 235/14

avrebbe avuto efficacia demolitoria erga omnes, con conseguente inutilità di una impugnazione ad hoc da parte dei ricorrenti del medesimo atto.

Inoltre, considerando i due motivi che precedono, erroneamente il MIUR, con l'art. 5 del DM. n. 506/2018, avrebbe ribadito, nuovamente, l'applicabilità delle disposizioni del DM. n. 235/2014 sotto il profilo in esame.

DIRITTO

Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Torna all'attenzione di questo Collegio la controversia in epigrafe, a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di primo grado per soli, ma assorbenti, motivi di giurisdizione, secondo quanto ricostruito in narrativa.

La Sezione si è a più riprese occupata di contenziosi analoghi a quello in oggetto decidendo alla luce degli insegnamenti provenienti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ed in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11, sempre confermate, mutatis mutandis, dalla giurisprudenza successiva e, tra l'altro, dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802.

Il Collegio ritiene di dover condividere tale indirizzo.

In particolare, nella giurisprudenza della sezione (cfr T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 3 giugno 2021 n. 7772) è stato affermato quanto segue.

“In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l'odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:

“- il D.M. n. 235 del 2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque,

facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017;

- sotto altro profilo il D.M. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell'alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l'aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all' art. 17 , comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400 ;

- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell'ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.;

- l'accoglimento della domanda di annullamento del D.M. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n.

1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell'annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo;

- quanto al contenuto, il D.M. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l'inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l'inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all' inserimento in base al solo diploma magistrale;

- sicché il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n.

341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l' iscrizione nelle graduatorie);

- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all' art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136 , convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l' art. 1 - quinquies D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento;

- ancor più nello specifico, quindi, l'abilitazione all' insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 D.L.vo n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 3 maggio 1999, n. 124/1999, (O.M. n. 153 del 1999) ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c-bis) D.L. n. 97 del 2004 (O.M. n. 25 del 2005 e O.M. n. 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale.” [cfr. Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802].

In ragione delle suindicate coordinate interpretative, per quanto qui di rilievo, può concludersi come segue.

Il D.M. n. 495 del 2016 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei

confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae.

La pretesta dei diplomati magistrali di essere inseriti in gae avrebbe semmai dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in gae e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007. In ogni caso, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall' art. 1 , comma 605, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Più nello specifico, l'abilitazione all' insegnamento nella scuola materna ed elementare, ex artt. 194 e 197 D.L.vo n. 297 del 1994 e D.P.R. n. 323 del 1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall' art. 401 D.L.vo n. 297 del 1994 , essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell' art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994).

Di conseguenza sono infondate tutte le domande proposte.

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell' art. 112 c.p.c. , inaderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2522).

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della eventuale sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale

ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

Il medesimo orientamento è d'altro canto stato espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4673 del 17.6.2021 (§ 10.2. a 10.5.) con riferimento alla cessazione della materia del contendere), alla quale si rinvia quale precedente conforme. In tale sentenza, oltre a quanto già evidenziato, si precisa che “Non è ravvisabile alcuna violazione dei principi affermati dalla c.d. sentenza Mascolo (Corte Giust. UE, 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, 61/2013, 63/2013, 418/2013), in ordine all'interpretazione dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

L'Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2017, n. 11 ha precisato come: “nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi. Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di “ragioni oggettive”, che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, Valenza e a. – da C-302/11 a C-305/11). Per l'individuazione di tali ragioni, in effetti, non si rinvencono parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 –Adeneler) ha precisato che il significato e la portata della relativa

nozione debbono essere determinati in funzione dell'obiettivo perseguito dall'accordo-quadro e, in particolare, del contesto in cui si inserisce la clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso. È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato”.

In questa sede deve ribadirsi che dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999 e dalla sentenza Mascolo (che si è occupata del dovere di evitare abusi nella predisposizione di contratti a termine) non è possibile evincere un dovere di stabilizzazione in favore degli appellanti in termini di effetti reali (cfr. anche Corte Cost. n. 187 del 2016), ovvero desumere l'illegittimità delle norme che escludono determinare categorie dall'inserimento nelle G.A.E., tenuto conto che, come già evidenziato, alla chiusura delle G.A.E. si affianca la scelta di affrontare il fenomeno del precariato attraverso l'indizione di procedure concorsuali straordinarie (cfr. da ultimo l. n. 107 del 2015).

Tale pronuncia (Mascolo) si limita a prevedere che “quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro”.

7.1 – In riferimento a quest'ultima precisazione, va ricordato, dovendosi sul punto disattendere la doglianza facente leva sul supposto contrasto con i principi generali

di uguaglianza e di non discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, che la diversità di tutele tra lavoro pubblico e privato - dove l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato comporta, in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la conversione del rapporto (ex plurimis, Cass., 23 agosto 2006, n. 18378) - è stata ritenuta legittima non soltanto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 2003), ma anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte europea ha ritenuto la disciplina nazionale astrattamente compatibile con il diritto europeo, purché sia assicurata altra analoga misura sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva (Corte di Giustizia 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13, cfr. anche sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04 e del 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C-53/04). Nell'ordinamento italiano, l'effettività dell'apparato che sanziona l'abuso nel rinnovo dei contratti a tempo determinato è assicurato non solo dalla responsabilità amministrativa cui sono sottoposti i dirigenti che violano la disciplina imperativa dei collaborazioni flessibili con la pubblica amministrazione, ma anche dallo speciale regime risarcitorio (cfr. Cass., sez. un., 15 marzo 2016 n. 5072).

7.2 - Quanto alla doglianza incentrata sulla violazione del principio di libera circolazione e della direttiva 2005/36/CE, essa è già stata respinta più volte da questa Sezione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, n. 364 del 2016 e n. 1524 del 2018). La normativa europea evocata - che ha ad oggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente - è irrilevante rispetto alla disciplina che viene in rilievo in questa sede, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un titolo professionale formato per intero nell'ordinamento interno.

Questo Consiglio (cfr. sentenza n. 1516/2017; n. 6918/2018; n. 7789/2019) ha ulteriormente chiarito che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei

diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per l'assegnazione di un posto di lavoro, risultando precipuo oggetto della disciplina comunitaria l'imposizione delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, ma pur sempre nel rispetto delle relative procedure di selezione e reclutamento ivi vigenti (cfr. Corte di Giustizia, VIII, 17-12-2009, n. 586). Di conseguenza, una volta ritenuta la necessità del possesso dei titoli di studio prescritti dalla normativa nazionale per l'idoneità all'insegnamento, non è ricavabile dalla direttiva comunitaria il divieto di richiedere - nella specie, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento - ulteriori titoli, tra i quali non è annoverabile, come sopra visto, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

7.3 – Non è dato infine comprendere in che termini il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con gli artt. 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 21 (Non discriminazione), 33 (protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale), 47 (equo processo) e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Non risulta parimenti dato comprendere il significato della richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal momento che parte appellante non individua uno specifico quesito da sottoporre alla Corte di giustizia e non delinea in modo compiuto quale sia l'atto comunitario che necessiti dell'interpretazione della Corte di Giustizia o la specifica disposizione nazionale rispetto alla quale si ponga un problema di compatibilità con il diritto comunitario.

Tale richiesta, laddove in ipotesi correlata al supposto contrasto della normativa interna con l'ordinamento comunitario nei termini innanzi esaminati, deve in ogni caso essere disattesa, non essendo ravvisabile, per le ragioni già esposte, alcuna interferenza tra i principi comunitari e le disposizioni interne applicabili nel caso in esame, da cui l'irrilevanza della questione (vedasi anche la recente sentenza della

Corte di Cassazione, n. 3830/2021, punti 24 e 25).

8 – Le conclusioni che precedono, che si pongono nell'alveo dell'orientamento di questo Consiglio, consolidatosi a seguito dell'Adunanza Plenari n. 11 del 2017, sono state da ultimo confermate anche della Corte di Cassazione (n. 3830/2021), che ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento”.

9 - Tali univoci approdi valgono anche a superare i rilievi – comunque tardivi ed inammissibili per le ragioni già esposte - facenti leva sull'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e sull'istituzione delle G.P.S. di cui al Decreto 10 luglio 2020, n. 60 “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, da cui, secondo parte appellante, si desumerebbe la natura abilitante del titolo dagli stessi posseduto.

Il Decreto 10 luglio 2020, n. 60 individua i requisiti necessari per l'inserimento dei

docenti nelle graduatorie finalizzate alle supplenze, ovvero disciplina una fattispecie distinta dall'inserimento nelle G.A.E., finalizzate al definitivo inserimento del docente nell'organico della scuola.

Le citate pronunce dell'Adunanza Plenaria e della Corte di Cassazione affermano inequivocabilmente che il valore legale del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 può essere riconosciuto in via "strumentale", ma non per l'accesso alle G.A.E.

Non può portare ad un esito diverso l'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, comunque inidoneo ad incidere sulla disciplina normativa previgente, che per la copertura dei posti vacanti - oltretutto solo in via straordinaria (esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022) - individua in ogni caso anche dei presupposti ulteriori rispetto al diploma magistrale per l'immissione in servizio, richiedendo anche l'aver "svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124". Il servizio pregresso è previsto dalla norma come presupposto necessario ai fini dell'accesso alla procedura e non quale mero criterio di graduazione tra gli ammessi come nella logica delle G.A.E." (cfr T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 3 giugno 2021 n. 7772 e citazioni ivi contenute).

La presente fattispecie è sostanzialmente identica a quella di cui sopra.

Vale aggiungere che i ricorrenti non hanno prospettato con memorie o altre attività processuali elementi peculiari ovvero sopravvenienze di qualsiasi genere.

In sintesi, quindi, le ragioni in base alle quali l'odierno ricorso non può trovare accoglimento in nessuno dei formulati motivi sono rinvenibili nei passaggi delle suindicate sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alla cui stregua:

- Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiano tempestivamente

impugnato; i casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato; per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.

- L'annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l'inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l'assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l'accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.

- Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l'inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l'impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l'aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell'effetto lesivo consistente nell'esclusione dalle graduatorie.

- Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di

differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa; deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico.

- Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.

- Anche in relazione alle richieste di risarcimento in forma specifica e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e/o alla Corte Costituzionale, può rinviarsi alle plurime pronunzie di questa sezione (in particolare alla già citata sentenza del 30 giugno 2021, n. 7772/2021) successive alle menzionate Plenarie, da cui il Collegio non vede motivo per discostarsi, ed ai passaggi sopra ricordati della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

- In ogni caso tutte le domande, i motivi e gli argomenti dei ricorrenti sono, all'evidenza, palesamente assorbiti per ragioni logiche dal respingimento dei motivi di cui sopra.

Quanto alle spese di lite tra le parti, sussistono eccezionali ragioni per compensarle, in considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte, nonché del mutamento giurisprudenziale che ha dato luogo alle menzionate pronunzie della Plenaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO